

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio regionale del Veneto**
P 22 NOVEMBRE 2010 PROT. 0020092
cr_venet aoo-crv spc

Venezia, 22 NOV. 2010

20092



e, p.c.

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 116
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Lazzarini, Finco,
Cenci, Cappon, Caner, Baggio, Corazzari, Furlanetto, Bozza,
Possamai, Tosato, Sandri, Bassi, Toscani, Ciambetti, Stival,
Finozzi e Manzato relativa a: "NORME PER IL SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI
DIFFICOLTÀ".

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quinta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

DIREZIONE
RAPPORTI ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

Ufficio
arti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 tel
+39 041 2701271 fax
drai.uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



IX Legislatura

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Clodovaldo Ruffato)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTI ISTITUZIONALI
DOTT. GIUSEPPE MELALI

17 NOV. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Roberto Zanon)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 116

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Lazzarini, Finco, Cenci, Cappon, Caner, Baggio, Corazzari, Furlanetto, Bozza, Possamai, Tosato, Sandri, Bassi, Toscani, Ciambetti, Stival, Finozzi e Manzato

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 novembre 2010.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUINTA e ai Consiglieri regionali il 22 novembre 2010.

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

nella precedente legislatura la nostra Regione ha affrontato il tema a sostegno della famiglia con alcuni provvedimenti puntuali come, ad esempio, le misure a sostegno della politica della casa, l'assegno di cura per il mantenimento degli anziani in casa, i contributi destinati a situazione di bisogno, il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, i buoni scuola, i contributi per il trasporto scolastico e i contributi alle istituzioni scolastiche per i libri di testo in comodato gratuito.

Questi provvedimenti "spot" hanno avuto, in ogni caso, il merito di aver portato l'attenzione politica sul tema della famiglia e sulle molteplici sfaccettature che hanno trasformato il concetto tradizionale del nucleo familiare, composto da madre, padre e figli.

Nell'ultimo decennio si è registrato un considerevole aumento delle famiglie, quasi 300 mila in più rispetto al 1996, accompagnato però da una diminuzione del numero medio di componenti, che si arresta a 2,49 nel 2006 (Rapporto statistico 2008 - Regione Veneto). Le famiglie crescono ad una velocità ben superiore rispetto a quella della popolazione: secondo i dati dei censimenti, dal 1991 al 2001 in Veneto la popolazione è cresciuta del 3,4 per cento, mentre il numero delle famiglie del 14,2 per cento. Inoltre, vanno aumentando strutture familiari meno tradizionali: crescono quelle monogenitori, le famiglie ricostituite, le unipersonali e i nuclei aggregati.

I nuclei monogenitori in Veneto, costituiscono, secondo gli ultimi dati disponibili l'11 per cento dei nuclei, composti in prevalenza da madri sole con figli minori (87,6 per cento). Tali donne sole sono per la maggior parte vedove (52,8 per cento), separate o divorziate per il 39,5 per cento e in quota minore madri sole nubili (7,7 per cento). Le donne sole sono più numerose rispetto ai padri soli sia perché la vita media femminile è più elevata, sia perché più spesso nei divorzi e nelle separazioni i figli vengono affidati alla madre: a tale proposito secondo gli ultimi dati (Rapporto statistico 2008 - Regione Veneto), su 100 minori affidati da divorzio l'80 per cento è stato affidato alla madre. Accade così che, in seguito a separazioni o divorzi dove sono coinvolti figli, da un'unica famiglia se ne formano almeno due: la madre, con figli, va a costituire un nuovo nucleo monogenitoriale, mentre il padre origina una famiglia unipersonale.

I nuclei monogenitore a capofamiglia donna sono perciò dei soggetti a sviluppare maggiormente situazioni di povertà.

Nel contesto globale delle politiche sociali, le madri sole sono un soggetto ancora invisibile. In primo luogo, non esistono politiche di sostegno rivolte specialmente alle famiglie monogenitori. In secondo luogo, l'ottenimento dei benefici è spesso nascosto dietro ai diritti dei figli, sebbene la protezione dei minori che vivono con madri sole è di fatto dipendente dallo status giuridico e sociale delle proprie madri. In terzo luogo, tali benefici sono spesso di scarsa entità e concessi per un limitato periodo di tempo.

Questi elementi mettono in luce come i sistemi di protezione istituzionale non siano adeguati ai cambiamenti che hanno profondamente modificato il ruolo delle donne all'interno della famiglia e nel mercato del lavoro.

La presente legge in esame, si pone l'obiettivo di attivare una serie di interventi a favore dei genitori soli che versano in situazione di difficoltà e soprattutto per garantire una situazione di maggior tranquillità economica ai loro figli.

La proposta di legge si compone di 6 articoli:

- *l'articolo 1 illustra le finalità della legge;*
- *gli articoli 2 e 3 definiscono gli obiettivi e il loro perseguimento fra i quali va sottolineato l'intervento al fine di favorire iniziative che permettono di conciliare al meglio l'attività lavorativa con lo svolgimento delle attività assistenziali ed educative all'interno del proprio nucleo familiare;*
- *l'articolo 4 stabilisce le modalità per l'accesso agli interventi finanziari;*
- *l'articolo 5 individua la norma finanziaria.*

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione tutela e riconosce l'alto valore della maternità e della paternità, sostenendo ed aiutando i nuclei familiari composti da un solo genitore con figli minori a carico in situazione di grave difficoltà economica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire alle famiglie monoparentali le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.

Art. 2 - Obiettivi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di coordinamento e programmazione:

- a) garantisce il diritto di ciascun individuo a formare un proprio nucleo familiare, rimuovendo gli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito;
- b) aiutare le madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili con il sostegno psicologico e gli aiuti di natura materiale;
- c) promuove, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale.

Art. 3 - Perseguimento degli obiettivi.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori soli, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale.

2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:

- a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto delle imposte;
- b) numero componenti il nucleo familiare;
- c) presenza nel nucleo familiare di un figlio minore non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- d) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare certificato dal Servizio sanitario Regionale (SSR).

Art. 4 - Interventi finanziari di sostegno.

1. Al fine di consentire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali ai soggetti di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) promuove la concessione di prestiti e il conferimento di idonee garanzie fideiussore per il finanziamento di spese sanitarie, scolastiche e sociali, sulla base di convenzioni con istituti bancari e di credito e con enti previdenziali ed assicurativi;

b) stipula accordi specifici con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati per individuare modalità di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi.

2. Per la concessione di prestiti di cui al comma 1, lettera a), la Regione istituisce un fondo per agevolare l'autonomia finanziaria dei nuclei monoparentali con problemi di grave e temporanea difficoltà. Il prestito è concesso a tasso zero con un piano di restituzione personalizzato sulle esigenze e le possibilità della famiglia.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei soggetti che concedano in locazione immobili di loro proprietà a famiglie in difficoltà. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, i criteri relativi all'istituzione ed alla gestione del fondo.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di accesso ai fondi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge sono attuati con priorità a favore dei genitori componenti il nucleo familiare monoparentale che risiedono da almeno da dieci anni nel territorio della Regione.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di parte corrente, derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi dieci milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2011 e per i successivi esercizi finanziari 2011-2013, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Obiettivi.....	3
Art. 3 - Perseguimento degli obiettivi.....	3
Art. 4 - Interventi finanziari di sostegno.....	3
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1).

LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (2).

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 45, legge 17 maggio 1999, n. 144.